

Valute estere: novembre 2025

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2025 (Prov. Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2025 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	150,7925
Peso Argentino	1651,70
Dollaro Australiano	1,7772
Real Brasiliano	6,1728
Dollaro Canadese	1,6248
Corona Ceca	24,2341
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	8,2149
Corona Danese	7,4679
Yen Giapponese	179,316
Rupia Indiana	102,7101
Corona Norvegese	11,7402
Dollaro Neozelandese	2,0439

Zloty Polacco	4,2376
Sterlina Gran Bretagna	0,87997
Nuovo Leu Rumeno	5,0867
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,156
Rand (Sud Africa)	19,9088
Corona Svedese	10,9915
Franco Svizzero	0,929
Dinaro Tunisino	3,4096
Hryvnia Ucraina	48,6956
Forint Ungherese	384,201

Sul sito dell'Agencia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

Webinar Confapi: 5 febbraio 2026 ore 11 "Presentazione Misura Simest – Stati Uniti"

Siamo lieti di segnalarVi che il prossimo **5 febbraio alle ore 11.00** si terrà un incontro informativo online, organizzato da **Confapi Nazionale in collaborazione con SIMEST**, dedicato alla **presentazione della nuova misura dedicata agli USA**, in pubblicazione oggi e finalizzata al finanziamento

dell'attività negli USA.

L'incontro si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 11.30 e sarà possibile partecipare tramite collegamento online.

Le aziende interessate sono invitate a iscriversi entro lunedì 19 gennaio tramite il seguente link: <https://forms.gle/UEd5npFAL6ZwLW627>

Le imprese registrate riceveranno successivamente tutti i dettagli per il collegamento.

(MP/am)

Nuova CEI 11-27 edizione 2025: webinar

Guida alle differenze Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici.

Lo scorso 1° novembre 2025 è entrata in vigore la nuova Norma tecnica CEI 11-27 “Lavori su Impianti Elettrici” (qualifiche PES-PAV: Persona Esperta – Persona Avvertita).

La norma 11-27 ed. 2025 si differenzia in modo importante dall'edizione del 2021 sia per la ridefinizione dei ruoli delle figure principali che partecipano ai lavori elettrici, sia per la miglior definizione dei lavori elettrici in vicinanza, entro la distanza DA9. Introduce la nuova distanza DW, distanza di lavoro minima, unitamente a più di altre trenta variazioni e precisazioni; introduce infine nuovi allegati per la valutazione dell'arco elettrico e disposizioni

per l'emergenza.

I punti salienti verranno affrontati durante il webinar del **27 gennaio alle ore 11** con l'Ing. Calvi.

Lo scopo è quello di illustrare le differenze principali tra le due norme, in vigore in parallelo per un periodo limitato, per fornire le basi dell'aggiornamento delle procedure di lavoro agli operatori del settore.

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione [cliccando qui.](#)

Ricordiamo, infine, che sul sito apiformazione.org è già possibile trovare le edizioni calendarizzate del corso "**LAVORI IN PROSSIMITÀ DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE IN BT E FUORI TENSIONE IN BT E AT, FORMAZIONE PES-PAV-PEI SECONDO NORMA CEI 11/27 ED. 2025**" e "**AGGIORNAMENTO CORSO PES-PAV-PEI SECONDO NORMA 11-27 ED. 2025**". Per le richieste di corsi aziendali è possibile contattare l'Ufficio Formazione al numero **0341.282822** o alla mail formazione@confapi.lecco.it

(SB/am)

Istat indice novembre 2025

Comunichiamo che l'indice Istat di novembre 2025, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,0 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,75 % e + 1,65 %.

(MP/ms)

Sostenibilità: tre guide per le Pmi non obbligate al report

Le **PMI** europee hanno finalmente strumenti concreti per raccontare la propria sostenibilità in modo semplice, trasparente e credibile.

L'**EFRAG** (European Financial Reporting Advisory Group) ha pubblicato **tre nuove guide operative – C2, C3 e C7** – per supportare le PMI nella redazione del reporting volontario di sostenibilità secondo lo standard **VSME** (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs).

L'iniziativa risponde alle difficoltà emerse nella prima fase di test e consultazione del VSME, quando molte aziende avevano segnalato la necessità di esempi concreti e *indicazioni tecnico-operative* per affrontare le *disclosure* più complesse. Le nuove guide colmano proprio questo vuoto, offrendo un *approccio pratico e modulare* che accompagna le imprese, anche le più piccole, nella definizione e comunicazione delle proprie performance ESG.

La [guida C2](#) è dedicata a **pratiche, politiche e iniziative future** e aiuta le aziende a descrivere in modo narrativo cosa fanno – e cosa intendono fare – per migliorare il proprio impatto ambientale e sociale. Comprende un elenco di esempi organizzati per temi di sostenibilità e diversi casi studio, per settori chiave come agroalimentare, edilizia e tecnologia. L'obiettivo è facilitare la rendicontazione narrativa, anche per chi non dispone di risorse o strutture complesse.

La [guida C3](#) affronta invece uno degli aspetti più tecnici del reporting: gli obiettivi di **riduzione delle emissioni di gas serra** (Scope 1 e 2) e i **piani di transizione climatica**. Oltre a spiegare come fissare target credibili e misurabili, il documento propone un percorso passo passo per costruire strategie climatiche solide, utili a comunicare la coerenza e la serietà degli impegni assunti dalle imprese.

La [guida C7](#) si concentra sulla **gestione** dei gravi **incidenti** relativi ai **diritti umani lungo la catena del valore**. Attraverso esempi realistici, illustra come identificare e rendicontare eventi negativi – come reclami, azioni legali o violazioni confermate – e come descrivere in modo trasparente le misure correttive intraprese. L'obiettivo è trasformare le criticità in occasioni di apprendimento e miglioramento continuo.

Infine, leggendo il [Rapporto sull'accettazione del mercato del VSME](#), pubblicato da EFRAG, emerge che la rendicontazione volontaria sta diventando un linguaggio comune tra PMI, banche, clienti e partner di filiera: è un segnale che conferma come la sostenibilità, anche per le imprese più piccole, non sia più solo un obbligo morale, ma un fattore strategico di competitività e fiducia nel mercato.

(SN/am)

Imposizione fiscale dei dividendi: le novità dal 2026

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), diventano definitive le modifiche apportate in materia di imposizione fiscale dei dividendi.

Nel dettaglio, a decorrere dal **1° gennaio 2026** l'esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se:

- **la partecipazione è almeno pari al 5%** del capitale della società che distribuisce gli utili
- oppure se il suo valore fiscale è **almeno di 500.000 euro**.

Rispetto alla versione originaria del D.dL, che richiamava il requisito unico del 10% mutuato dalla direttiva madre-figlia, il testo approvato attenua la stretta, introducendo una soglia più bassa e un criterio alternativo di valore, così da limitare i casi di tassazione integrale ai soli investimenti veramente "minori".

Anche il **regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato**: per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l'esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell'art. 87 TUIR, è rispettata la nuova soglia minima:

- **5%** in termini di partecipazione al capitale
- oppure **500.000 euro** di valore fiscale.

L'intervento mira a ristabilire coerenza tra **dividendi e plusvalenze**, superando il modello "pieno" di esenzione incondizionata introdotto dal D.Lgs. n. 344/2003 e riducendo gli spazi di pianificazione basata su partecipazioni frazionate o di importo modesto.

Per preservare l'equivalenza di carico tra soci italiani IRES e società UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia, la Manovra interviene a modificare altresì l'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e, dal 2027, l'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025): **la ritenuta ridotta dell'1,20%** continua ad applicarsi solo se la partecipazione del socio estero:

- spedizioni internazionali
- Supplemento carburante
- Eventuali servizi accessori

Modalità di utilizzo del servizio

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da FEDEX la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l'estero) e mensile (per l'Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

A supporto è attivo il **SERVIZIO CLIENTI** :

- telefonando al n. verde 199.803.868
 - collegandosi al sito <https://www.tnt.it/customeronline>
- CONTATTACI ON LINE

In pochi secondi potrete:

- prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
- richiedere informazioni su una spedizione già affidata a FEDEX
- calcolare tempi e costi di una spedizione
- gestire un lasciato avviso
- individuare i punti TNT/FEDEX più vicini
- segnalare un disservizio

(MS/ms)

[11167_LISTINO_2026_FEDEX_TNT_ESTERO.pdf](#)

[Download](#)

[11169_LISTINO_2026_FEDEX_TNT_ITALIA.pdf](#)

[Download](#)

Bonus investimenti pubblicitari: entro il 9 febbraio 2026 la relativa dichiarazione sostitutiva

Ci sarà tempo fino alla mezzanotte del **9 febbraio 2026** per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli **investimenti pubblicitari effettuati nel 2025**.

Siamo nell'ambito dell'agevolazione prevista dall'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, la quale opera nella forma di credito d'imposta connesso:

- agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online
- da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Il credito d'imposta è **pari al 75% del valore incrementale** degli investimenti realizzati, concesso a condizione che l'ammontare complessivo degli stessi superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che dal 2023 è pari a 30 milioni di euro, e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

L'adempimento che scade al 9 febbraio, riguarda esclusivamente le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che lo scorso anno avevano "prenotato" l'accesso all'agevolazione inviando nei tempi previsti la comunicazione con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel corso del 2025.

Con la dichiarazione sostitutiva, gli interessati dovranno ora **attestare che gli investimenti indicati in precedenza sono stati effettivamente realizzati** nel 2025 e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Il modello di dichiarazione sostitutiva è lo stesso utilizzato per la comunicazione e deve essere inviato da parte degli interessati utilizzando Spid o Cns o Cie oppure avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Servizi per" alla voce "Comunicare".

L'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, con l'importo effettivamente riconosciuto a ciascun richiedente, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il credito d'imposta riconosciuto **sarà utilizzabile in compensazione** tramite il modello F24 (codice tributo "6900"), da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

(MF/ms)

Credito imposta transizione 5.0: le regole per l'utilizzo in compensazione

Con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene sulle **modalità di utilizzo in compensazione** del credito d'imposta "Transizione 5.0" residuo al 31 dicembre 2025, oggetto di ripartizione obbligatoria in **cinque quote annuali** di pari importo.

Come noto il credito d'imposta previsto dall'articolo 38 del D.L. n. 19/2024, che mira a favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l'efficienza dei processi produttivi e ridurre l'impatto ambientale, è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **decorsi 5 giorni** dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese ammesse.

La norma prevede altresì che il credito **non utilizzato entro il 31 dicembre 2025** debba essere riportato in avanti e suddiviso in **5 quote annuali** di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030. La risoluzione interviene su questo punto, fornendo indicazioni operative per la gestione del credito residuo.

L'importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo "7072", già istituito con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 per il credito Transizione 5.0.

□ Nel campo "**anno di riferimento**" del modello F24 va indicato, in formato "**AAAA**", l'anno a partire dal quale è utilizzabile in compensazione la singola quota annuale del credito, così come risultante nel cassetto fiscale del beneficiario.

In sede di elaborazione degli F24, l'Agenzia effettua **controlli automatizzati** per verificare che

l'ammontare dei crediti compensati da ciascun soggetto non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità.□

In caso di superamento del plafond, il modello F24 è **scartato** e l'esito viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la delega mediante apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell'Agenzia.

A seguito della suddivisione **in cinque quote**, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell'importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.

(MF/ms)

Iper-ammortamenti: chiarimenti sui tempi e modalità invio comunicazioni

Definizione delle **comunicazioni** per accedere agli iper-ammortamenti, da presentare tramite piattaforma GSE, e previsione di specifica documentazione.

La bozza del DM attuativo dell'agevolazione ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, trasmessa dal MIMIT al MEF per l'acquisizione del concerto, delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

Stando alla bozza del testo circolata, per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere, in sostanza, **tre comunicazioni**: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento.

Con uno o più **decreti direttoriali** saranno individuati i

termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.

In particolare, l'impresa deve trasmettere una o più **comunicazioni preventive** per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Per ciascuna comunicazione preventiva, **entro 60 giorni** dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE (non più 30 giorni come in passato), l'impresa trasmette la relativa comunicazione di **conferma** dell'investimento, con indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Al completamento degli investimenti, e in ogni caso **entro il 15 novembre 2028** (prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), l'impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

Sotto il profilo temporale, è disposto che:

- nel caso in cui la comunicazione di completamento abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di **effettuazione dell'ultimo** investimento che la compone;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali e immateriali 4.0**, il completamento coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa

finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, il completamento coincide con la **data di fine lavori** dei medesimi beni.

A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.

Entro 10 giorni, il GSE comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).

Sotto il profilo degli **adempimenti documentali**, la bozza del DM richiede una perizia tecnica asseverata, l'attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e la certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli Allegati IV e V alla L. 199/2025, l'interconnessione degli stessi, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dal DM relative ai beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, sono comprovate da apposita **perizia asseverata**, corredata di un'analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative (o da specifiche figure professionali per il settore agricolo). Per i beni 4.0 il cui costo unitario di acquisizione non supera i **300.000 euro**, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante ex DPR 445/2000.

Per i **beni materiali** (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese devono inoltre dotarsi di un **certificato di origine** rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l'ultima

trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all'art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i **beni immateriali 4.0** occorre una dichiarazione attestante l'**origine del software**, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

- l'indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
- l'attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'Ue o See;
- l'indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell'origine.

(MF/ms)